

COMUNE DI SEDINI

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13 Del 22 luglio 2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 conferma tariffe tari 2019 deliberazione c.c. n. 9 del 22.03.2019” – Parte regolamentare
-------------------------------------	--

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di luglio, l’organo di revisione economico finanziaria si è redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “*Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 conferma tariffe tari 2019 deliberazione c.c. n. 9 del 22.03.2019*”

Richiamato l’articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell’IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi).

Preso atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “... *i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...*”, con conseguente facoltà attribuita agli Enti di confermare le tariffe già previste per il 2019, salvo conguaglio da effettuarsi entro fine 2020.

Preso atto della volontà del Consiglio di confermare le tariffe stabilite con delibera CC n. 9 del 22.03.2019 e di stabilire le seguenti agevolazioni:

- a. unico occupante riduzione del 15% della tariffa;
- b. uso stagionale discontinuo riduzione del 15% della tariffa;
- c. abitazioni occupate da agricoltori riduzione del 15% della tariffa;

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “*Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 conferma tariffe tari 2019 deliberazione c.c. n. 9 del 22.03.2019*”

Ritenuto che le agevolazioni di cui sopra assumano natura regolamentare;

Richiamato altresì l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Osservato che la proposta in esame risulta coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato e che le previsioni sono congrue, coerenti ed attendibili sotto il profilo contabile
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Assunta Cupea lu